

**Norme & Tributi**  
**Diritto dell'economia**

# Crisi d'impresa alla svolta: iter negoziato più incisivo, allerta debiti anche dall'Inail

**In vigore il 15 luglio**

Il debitore deve allegare alla domanda anche la bozza del piano di risanamento

Anche l'Istituto per gli infortuni sul lavoro dovrà segnalare l'indebitamento

**Claudio Ceradini**

Accesso più documentato, esperti profilati, misure protettive mirate e integrazione delle segnalazioni esterne sono le principali novità della composizione negoziata che, salvo sorprese, entreranno in vigore il prossimo 15 luglio. Sono infatti contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Insolvency (la 1023/2019), approvato in prima lettura dal Governo e ora all'esame delle commissioni parlamentari, che modifica il Codice della crisi e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019).

Il nuovo decreto legislativo, oltre ad intervenire su molti fronti (si veda il Sole24ore del 18 marzo scorso), cambia stabilmente l'approccio alla gestione precoce della crisi sostituendo definitivamente il tanto discusso e mai nato sistema delle allerte (ad oggi rinviato al 31 dicembre 2023) con lo strumento della composizione negoziata, introdotto dal Dl 118/2021, con l'occasione sottoposto ad un pur

limitato restyling dopo che nei primi mesi di applicazione non ha sortito un grande successo.

Ecco le principali novità.

**Accesso alla procedura**

Per favorire la rapidità della negoziazione, la documentazione che il debitore dovrà allegare all'istanza di accesso alla composizione negoziata dovrà includere anche il progetto del piano di risanamento.

Inoltre, se la documentazione è carente, prima di trasmettere al domanda alla commissione incaricata di nominare l'esperto, il segretario generale della Camera di commercio potrà chiedere al debitore di integrarla entro trenta giorni, decorso il quale l'istanza non verrebbe esaminata, potendo peraltro essere ripresentata. In questo modo si evita di onerare la commissione della verifica di completezza.

**Individuazione degli esperti**

Sarà integrata anche la documentazione richiesta agli esperti per l'accesso all'elenco: la domanda di iscrizione dovrà essere corredata da una scheda sintetica al fine di consentire l'individuazione e la nomina del candidato di volta in volta più adatto all'individuazione del percorso di risanamento. I contenuti della scheda dovranno essere precisati con decreto dirigenziale del ministero della Giustizia. Per accrescere la trasparenza, sul sito di ogni Camera di commercio sarà pubblicato anche l'elenco degli esperti, oltre che delle nomine. Il Dlgs precisa infine che l'esperto deve valutare non

solo la completezza, ma anche la coerenza delle informazioni. È pleonastico, posto che la coerenza dei presupposti con le conclusioni è l'essenza del risanamento, ma è bene che l'esperto consideri attentamente che questo aspetto assumerà rilievo normativo.

**Misure protettive mirate**

In recepimento della Direttiva Insolvency e dei primi orientamenti giuridici il Dlgs interviene anche sulle misure protettive che possono essere chieste dal debitore per inibire ai creditori l'inizio e la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari e l'acquisizione di titoli di prelazione non concordati, a tutela di un percorso negoziale rapido e nel contempo al riparo dalle pur legittime iniziative individuali sul patrimonio del debitore.

Il Dlgs chiarisce che il debitore può chiedere protezione mirata e indirizzata ad alcuni creditori (o relative categorie) al fine di incidere su chi abbia dato corso ad iniziative suscettibili di compromettere la funzionalità del patrimonio e le concrete opzioni di risanamento.

**Segnalazioni esterne.**

Aumenta il numero dei creditori qualificati tenuti a segnalare all'amministratore il superamento di specifiche soglie di indebitamento. All'Inps, e all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia della riscossione si aggiunge l'Inail che dovrà effettuare la segnalazione quando il debito scaduto da più di trenta giorni supera i 5.000 euro.



**CONCORDATO E REVOCA CREDITI**  
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13367 del 28 aprile scorso ha chiarito che, una volta aperto il concordato, i crediti liquidi ed esigibili che sono stati

pagati dopo la scadenza rientrano nell'esenzione da revocatoria. Questo perché le disposizioni normative «si inscrivono tutte in un quadro di favor per la soluzione concordataria»

**Tutte le novità**

**Individuazione dell'esperto**

La richiesta di iscrizione all'elenco degli esperti per la conduzione della negoziazione con i creditori dovrà essere corredata anche di una scheda sintetica contenente informazioni utili a rendere più accurata l'individuazione del profilo adeguato dell'esperto che deve essere nominato dalla commissione istituita presso le camere di commercio dei capoluoghi di Regione

**Ruolo dell'esperto**

Il nuovo articolo 16, secondo comma, del Codice della crisi preciserà i compiti dell'esperto, che sarà tenuto ad esaminare la documentazione fornitagli sia sotto il profilo della completezza (potrà chiedere al debitore ed ai creditori ogni integrazione che riterrà necessaria o solo utile) sia sotto il nuovo profilo della coerenza rispetto alla soluzione ipotizzata

**Accesso alla procedura**

Prima di trasmettere al commissario incaricato di nominare l'esperto, il segretario generale della Camera di commercio potrà chiedere al debitore di integrarla entro trenta giorni, decorso il quale l'istanza non verrebbe esaminata, potendo peraltro essere ripresentata. In questo modo si evita di onerare la commissione della verifica di completezza.

**Piani di risanamento**

La documentazione da allegare all'istanza di ammissione alla composizione negoziata dovrà contenere oltre alla relazione sull'attività esercitata, al piano finanziario a sei mesi e alle iniziative da adottare anche la bozza del piano di risanamento redatto in base alla lista di controllo a cui già oggi fa riferimento il Codice della Crisi

**Misure protettive limitate**

La domanda di accesso alle misure protettive potrà essere limitata ad alcune iniziative intraprese dai creditori o ad alcune categorie di creditori, con il fine di trovare l'equilibrio tra le esigenze di mantenimento della funzionalità del patrimonio aziendale ed i diritti dei terzi. Confermata anche l'esclusione dalle misure protettive dei crediti dei lavoratori dipendenti

**Centro di interessi all'estero**

Nel procedimento per la conferma delle misure protettive il tribunale potrà assumere nuove informazioni dai creditori inclusi nell'elenco allegato al ricorso, e deciderà anche sulla base delle misure già concesse. Dalla proroga saranno esclusi i debitori che abbiamo trasferito all'estero il centro degli interessi principali (Comi) nei tre mesi anteriori alla presentazione dell'istanza

**Chiusura della procedura**

Al termine della composizione negoziata l'esperto sarà tenuto ad inserire nella piattaforma la propria relazione conclusiva e a comunicarla all'amministratore ed al tribunale. Quest'ultimo dovrà dichiarare l'assenza degli effetti delle misure protettive. A quest'effetto si aggiungerà quella di comunicare la conclusione della procedura al segretario della camera di commercio affinché proceda con l'archiviazione dell'istanza

**Inail**

L'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) sarà incluso tra i creditori pubblici qualificati che devono segnalare al debitore il superamento di determinate soglie di debito. La soglia Inail è un debito superiore a 5mila euro scaduto da oltre 90 giorni. La segnalazione dovrà essere trasmessa al debitore entro 60 giorni

**Ricapitalizzazione**

Sarà confermata la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento durante la composizione negoziata, che cesserà però con il provvedimento di inefficacia o revoca delle misure protettive. L'obiettivo è al fine di correlare più rigorosamente la deroga al tentativo di ristrutturazione

# Patti parasociali senza scadenza, recesso possibile in ogni momento

**Diritto societario**

L'indeterminatezza della durata permette l'uscita a proprio piacimento

**Angelo Busani**

Da un patto parasociale stipulato tra i soci di una Srl, ciascuno di essi può recedere in ogni momento se si tratta di una pattuizione stipulata a tempo indeterminato o qualora ricorra una giusta causa di recesso. In tal senso decide il Tribunale di Milano (sezione specializzata d'impresa) nella sentenza n. 19 del 4 gennaio 2022.

Nel caso che ha avuto esito nella sentenza predetta, una Spa (Alfa) e una Srl (Beta) si erano accordate di costituire una nuova società (Newco) pattuendo una pluralità di accordi in ordine alla gestione della Newco e ai loro rapporti: tra l'altro, prevedendo versamenti di capitale, vietando ai pattisti la cessione delle rispettive quote nella Newco per un certo periodo, stabilendo alcune regole di governance della Newco (tra cui l'affidamento dell'amministrazione della Newco ai soci di Beta e la regolamentazione del loro compenso) e vincolando i soci di Beta a mantenere per un certo periodo il controllo di Beta, eccetera.

Il Tribunale, analizzando il patto, rileva anzitutto che, nonostante la previsione della permanenza di alcuni obblighi dei pattisti per dati periodi, il patto stesso non potesse reputarsi come avente una durata determinata: secondo il Tribunale, anzi, si trattava di una pattuizione «regolante un orizzonte temporale indeterminato, con la conseguenza, dunque, ... della ammissibilità di un

recesso ad nutum esercitato da» uno dei pattisti. In altre parole, in conseguenza della indeterminatezza della durata di un contratto, ciascuno dei contraenti può uscire dal contratto stesso in qualsiasi momento, senza dover motivare la sua fuoriuscita e, quindi, appunto, ad nutum e cioè a proprio piacimento.

Si tratta di una conclusione derivata dall'applicazione di un principio generale dell'ordinamento, vale a dire quello in base al quale il vincolo obbligatorio perpetuo è inammissibile (in quanto eccessivamente limitativo della libertà individuale ed economica del soggetto obbligato), con la conseguenza che la pattuizione di un vincolo illimitato è bensì lecita, ma riceve temperamento, appunto, nella facoltà del-

l'obbligato di spogliarsi in qualsiasi momento e senza onere di motivazione dell'appartenenza al contratto da cui origina il suo obbligo a tempo indeterminato.

Dopo aver affermato questo principio, il giudice milanese osserva inoltre che, nel caso giunto al suo giudizio, se anche non si fosse trattato di una pattuizione a tempo indeterminato, pur sempre la facoltà di recesso dal patto sarebbe stata esercitabile al ricorrere di una giusta causa. Questo principio viene dettato dal Tribunale osservando il dettato di alcune norme del Codice civile, disciplinanti situazioni bensì diverse, ma pur sempre coerenti nel loro razionale, e cioè:

- l'articolo 2383, comma 3, che consente la revoca degli amministratori di Spa, nominati a tempo determinato e sempre revocabili ad nutum, salvo il diritto al risarcimento nel caso di assenza di giusta causa;
- l'articolo 1725, in tema di revoca del mandato oneroso, recante una disciplina analoga;
- l'articolo 2237, il quale consente il recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale, esercitabile ad nutum dal cliente, salvo il pagamento del compenso per l'opera svolta fino al recesso (e il rimborso delle spese).

In altre parole, applicando il patto parasociale, «in via di analogia, le» predette «regole previste per la cessazione di ipotesi di collaborazione similmente fondate sull'intuitus personae» (vale a dire sulle caratteristiche personali dei contraenti e sul carattere estremamente fiduciario del loro rapporto), si giunge appunto a legittimare una libera facoltà di recesso quando, in un rapporto parasociale, insorga una giusta causa che legittima i contraenti, o taluno di essi, a fuoriuscire dal patto.

**NT+DIRITTO**

**La riforma del Codice della proprietà industriale**

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 6 aprile scorso il disegno di legge di revisione del Codice della proprietà industriale (Dlgs 30/2005) per rafforzare gli strumenti a difesa dei diritti di proprietà industriale e la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali, incentivando gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo.

di **Federico Fusco**



La versione integrale dell'articolo su: [ntplusdiritto.ilsole24ore.com](http://ntplusdiritto.ilsole24ore.com)

**Il Sole 24 ORE**

aerarium κρίσις οικονομία  
fiscus τάσσειν pretium  
κρίσις pretium κρίσις  
τάσσειν aerarium κρίσις  
οικονομία  
τάσσειν aerarium  
pretium  
aerarium  
οικονομία  
κρίσις  
pretium  
τάσσειν  
κρίσις  
pretium  
τάσσειν



**Le parole dell'Economia**

Viaggio etimologico nel lessico economico

PER CAPIRE L'ECONOMIA  
BISOGNA PARTIRE DALLE RADICI.

Le parole dell'economia spesso e volentieri sembrano molto difficili da comprendere e, a volte, fanno anche paura. Insomma, chi non si è mai spaventato davanti alla parola debito? In arrivo Le parole dell'Economia, un libro di Il Sole 24 Ore scritto da Francesco Mercadante, un viaggio etimologico nel lessico economico per comprenderne le origini, la storia e il significato che attualmente hanno questi vocaboli.

IN EDICOLA DA SABATO 23 APRILE CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90\* E IN LIBRERIA

\*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 23/05/2022. In libreria a 16,90 €.

**1A** Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritira, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

Shopping **24** In vendita su Shopping24 [offerte.ilsole24ore.com/leparoleeconomia](http://offerte.ilsole24ore.com/leparoleeconomia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA